



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 16 del 10.05.12

Oggetto: Approvazioni Regolamento IMU e approvazione aliquote IMU 2012.-

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 09,20, nella solita Aula consiliare "Antonino Scopelliti", sita in Gioia Tauro Viale Stesicoro, a seguito di convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione, sotto la presidenza del Sig. Domenico Cento, Presidente del Consiglio Comunale.

All'appello nominale sono presenti i signori:

MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE		PRESENTI	
1. BELLOFIORE	Avv. Renato - Sindaco	SI	
2. CENTO	Sig. Domenico - Presidente Consiglio C.le	SI	
3. TARANTINO	Avv. Cristina	SI	
4. LAURENDI	Avv. Giovanni	SI	
5. OZZIMO	Sig. Pasquale	SI	
6. GIOFFRE'	Geom. Vincenzo	SI	
7. COFONE	Dr.ssa Patrizia		NO
8. IANNI'	Sig. Antonio	SI	
9. RIOTTO	Sig. Carmelo	SI	
10. SPANO'	Dott. Ivan		NO
11. AZZARA'	Sig. Salvatore	SI	
12. DATO	Sig. Giuseppe		NO
13. LONGOBUCCO	Sig. Antonio Rocco	SI	
14. PIRILLI	Avv. Umberto		NO
15. BENEDETTO	Dott. Rocco		NO
16. STANGANELLI	Dr.ssa Anna Maria		NO
17. DALBIS	Sig. Donato		NO
18. RITROVATO	Sig.ra Patrizia Eusapia		NO
19. RANIERI	Sig. Salvatore		NO
20. GUERRISI	Sig. Angelo - Vice Presid. Consiglio Com.le	SI	
21. ZAGARELLA	Sig. Nicola		NO
Totale presenti e assenti		11	10
Consiglieri assegnati N° 20 + 1		Consiglieri in carica N° 20 + 1	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe CORRADO.

Assessori comunali tutti presenti.

Relazione l'Assessore comunale al Bilancio, Domenico Giuseppe SAVASTANO, il quale subito prospetta "di dare per letto il Regolamento perché è già stato consegnato agli interessati, passiamo alle aliquote". In proposito non si registrano interventi in senso contrario.

L'Assessore passa poi ad illustrare le singole aliquote, soffermandosi sugli aspetti meritevoli di una maggiore trattazione, dopo avere confutato i rilievi sollevati e le proposte espresse in precedenza dal Consigliere Ranieri.

Si avvalgono della facoltà d'intervenire i signori:

ZAGARELLA, Capogruppo e unico Consigliere di "SUD Monv. Merid.", per chiedere chiarimenti in ordine ai negozianti, che forniti tempestivamente e in modo esauriente da parte del relatore.

Il Sindaco avv. Renato BELLOFIORE, ritiene che, per una compagine in carica da due anni, l'argomento in esame rappresenta un aspetto assai importante per i risultati positivi espressi a favore dei cittadini, sia sul piano politico che su quello amministrativo, specie se si ha riguardo alle numerose difficoltà incontrate nella determinazione e nella riscossione dei tributi comunali. Ricorda che in passato venivano previsti in bilancio tributi per suoli nell'area portuale che poi non potevano essere né tassati e né venire riscossi, come dopo è emerso in sede di Commissione Tributaria sia provinciale e sia regionale, che diedero torto al Comune. Fa presente che si è in attesa del pronunciamento della Cassazione, ma non si coltivano buone speranze, visto che il limitrofo Comune di San Ferdinando, purtroppo sulla medesima questione ha avuto una sentenza negativa.

Si è accumulato un debito a cui il Comune, nel 2010 vi ha dovuto fare fronte con un forte senso di responsabilità amministrativa. Con scelta dura e anche impopolare quale quella di reperire i fondi incrementando il carico dei cittadini, anche perché tale scelta deve superare i doverosi controlli da parte degli organi competenti.

Evidenzia che sono stati fatti numerosi tagli, specie nell'esternalizzazione dei servizi che comportavano una spesa eccessiva per la finanza comunale: TARSU, Rifiuti soli urbani. Esprime proprie considerazioni in ordine all'IMU soffermandosi sulle ragioni della scelta amministrativa fatta; nonché su taluni comportamenti della minoranza consiliare assente in occasione di scelte importanti per il Comune. Da atto che il Consigliere Zagarella è responsabilmente presente quest'oggi. Conclude il suo intervento richiamando i contenuti di un manifesto del Comune, affisso sui tabelloni in Città, sulle aliquote in argomento di cui lui è anche firmatario.

LAURENDI, Capogruppo consiliare della "Lista Bellofiore", annuncia che il proprio gruppo di voterà a favore perché la proposta di deliberazione va nella direzione delle istanze provenienti dalla popolazione. Esprime meraviglia per la proposta pervenuta dalla minoranza oggi assente. Afferma che quanto asserito di recente dal Consigliere Ranieri non può essere accolto. Sostiene che in una situazione di estrema crisi per l'Italia il governo nazionale chiede ai cittadini di fare sacrifici, per cui, a suo giudizio, anche gli Enti Locali devono fare sacrifici ed è bene che l'Amministrazione Comunale prosegua in questa direzione.

ZAGARELLA, Capogruppo e unico Consigliere di "SUD Monv. Merid.", annuncia voto a favore perché ha valutato che la proposta di deliberazione in esame favorirà un risparmio notevole per la maggioranza delle famiglie gioiesi e che la stessa è meritevole di approvazione. Infine esprime apprezzamento nei confronti del Sindaco e dell'Amministrazione per avere bene operato su una materia ardua e irta di difficoltà quale è quella in oggetto.

L'Assessore ai Tributi Salvatore Leonardi comunica ai presenti che, "come promesso in campagna elettorale", l'Ufficio Tributi sta provvedendo all'invio delle bollette di pagamento bimestrale TARSU e del servizio idrico.

In assenza d'interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti dei n° 11 (undici) membri del Consiglio presenti e votanti (Sindaco compreso) la proposta deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi che precedono;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria é fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento»;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 44812001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, é sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 29612006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad

uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO** aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO** con aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovute per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative statali inerenti l'imposta municipale propria

Con voti unanimi e favorevoli dei dei n° 11 (undici) membri del Consiglio presenti e votanti (Sindaco compreso),

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 4) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

- categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6 riduzione alle 0,20%
- categorie A7 e A8 (Villini e ville) aumento sino allo 0,60%

ALIQUOTA SECONDE CASE

- Categorie B4 e D5 (Uffici Pubblici, Istituti di credito e assicurazioni aumento sino all'1,06%

- non locate categorie da A1 fino ad A8 aumento sino all'1,06%
- categorie C1, C2 e C3 (Magazzini, negozi e laboratori) riduzione allo 0,70%
- Altre Unità Immobiliari A10, A11, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, C4, C5, C6, aliquota 0,76%
- Categorie B4 (Uffici Pubblici) aliquota 10,60%;
- Categorie C6, C7, D10 (Agricolo Strumentali, Tettoie chiuse o aperte, Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) aliquote 0, 2%

TERRENI AGRICOLI (Reddito Dominicale)

- Terreni agricoli riduzione sino allo 0,46%
 - Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola riduzione sino allo 0,46%.
- 1) esenzione IMU per i terreni di valore sino ad € 6.000,00 ;
 - 2) riduzione dell'imponibile del 70% per i terreni di valore compreso tra € 6000,00 ed € 15.500,00;
 - 3) riduzione dell'imponibile del 50% per i terreni di valore compreso tra € 15.501,00 ed € 25.500,00;
 - 4) riduzione dell'imponibile del 25% per la parte eccedente del valore dei terreni di importo compreso tra € 25.501,00 ed € 32.000,00

AREE EDIFICABILI (Valore Venale)

- Aree Edificabili riduzione sino allo 0,46%.

5) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento; -

8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 1) 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sull'immediata eseguibilità della delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio e in assenza di altri interventi;

Con voti unanimi e favorevoli dei n° 11 (undici) membri del Consiglio presenti e votanti (Sindaco compreso),

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di provvedere in proposito.

Sulla proposta di deliberazione avente a oggetto: "Approvazioni Regolamento IMU e approvazione aliquote IMU 2012."

ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 si esprime:

- Parere favorevole in ordine regolarità tecnica, ovvero :

IL RESPONSABILE TECNICO
DEL SETTORE

Lr,

FF *Alidetto*
.....

- Parere favorevole in ordine regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ovvero:

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Lr,

.....

Il sopra esteso verbale di Consiglio Comunale n° 16 del 10.05.2012 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'Art. 124 T.U.O.E.L., n. 267, della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio giorno **14 MAG 2012** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, **24 MAG 2012**

IL MESSO COMUNALE

Messo Notificatore
(Michele Cutri)

Li, **17 MAG 2012**

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Il Segretario generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **14 MAG 2012** al **29 MAG 2012** come prescritto dall'Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 167.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

Il Segretario generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione divenuta esecutiva:

- in data **10 MAG 2012** perché immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 167.
- In data **24 MAG 2012** perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, **14 GIU. 2012**

Il presente atto è copia conforme dell'originale documento esistente all'Ufficio Segreteria del Comune e si rilascia in carta libera / in carta resa legale per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(OVVERO IL FUNZIONARIO INCARICATO)

Li,



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.° 16 del 10.05.12

INDICE

Titolo I – Disposizioni Generali

- **Oggetto del Regolamento art.1**
- **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari art.2**
- **Aree Fabbricabili art. 3**
- **Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli art. 4**
- **Aree fabbricabili divenute inedificabili art. 5**
- **Abitazione Principale – definizione art. 6**
- **Pertinenze dell'abitazione principale art. 7**
- **Detrazioni e Agevolazioni art.8**
- **Esenzioni per fabbricati posseduti da Enti non commerciali art.9**

Titolo II – Versamenti

- **Versamenti art 10**
- **Importi minimi per versamenti art. 11**
- **Misura degli interessi art. 12**
- **Rimborsi di modica entità art. 13**
- **Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree art. 14**
- **Compensazione art. 15**

Titolo III – Controlli

- **Attività di Controllo art. 16**
- **Interessi e Sanzioni art. 17**
- **Modalità di notificazione art. 18**
- **Incentivi nei confronti degli Uffici Tributi art. 19**
- **Entrata in Vigore del Regolamento art. 20**



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

Titolo I – Disposizioni Generali

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n.° 23 e dell'art. 13 del D.L. n.° 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.° 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di Imposta Municipale Propria, di attività, di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.
4. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

ART. 2- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART. 3 - Aree Fabbricabili.

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. n.° 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti per orientare l'attività di accertamenti e di verifica dell'ufficio tributi, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

3. La deliberazione della Giunta Comunale è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato da apposita conferenza composta dai tecnici dei servizi tecnici competenti.
4. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto dell'attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
5. Ai fini della presente imposta l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

ART. 4 – Aree Fabbricabili condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

1. Ai sensi dell'art. 59 , comma 1 lett.a) del D. Lgs. n.° 446/1997 le aree fabbricabili possono corrispondere l'Imposta Municipale Propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2 del D. Lgs. n.° 446/1997.
2. Per quanto sopra detto la finzione giuridica non opera per il caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società – qualunque forma giuridica essa rivesta – o da un'altra forma associativa.
3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o da alcuni comproprietari la finzione giuridica opera solo nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'Imposta Municipale Propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile rapportata alla propria quota di possesso.

ART. 5 – Aree Fabbricabili divenute inedificabili.

1. Su richiesta dell'interessato il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

2. il diritto al rimborso è riconosciuto alla presenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata o non vi sia in atto un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, sull'area interessata o su una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6 – Abitazione Principale.

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o ascrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Art. 7 – Pertinenze dell'abitazione principale.

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, c/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 8 – Detrazioni e Agevolazioni.

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale si applicano le detrazioni per come stabilite dalla normativa statale.
2. L'importo delle detrazioni è rapportato al numero di mesi calcolato secondo le norme previste dal D. Lgs. n.° 504/1992.
3. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
4. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 9 – Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, l'esenzioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92 vale esclusivamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti.

Titolo II -

Art. 10 – Versamenti.

1. L'imposta Municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se provengono da uno dei contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 11 – Importi Minimi per versamenti.

1. Nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa – e tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione anche coattiva del tributo – si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore ad € 12,00.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzione e interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 12 – Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 13 – Rimborsi di modica entità.

1. Non si fa luogo a rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di € 12,00 a decorrere dall'anno di imposta 2012.
2. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

Art. 14 – Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree.

1. Su richiesta dell'interessato il Comune può disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. La in edificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle leggi vigenti nazionali o regionali.
2. il diritto al rimborso è riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni che verranno accertate da Funzionario Responsabile:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui sopra;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, o i vincoli di in edificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) non vi sia stata comunque utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. il diritto al rimborso compete per non più di cinque anni di imposta durante i quali l'imposta è stata corrisposta sulla base del valore come area edificabile. L'istanza di rimborso, adeguatamente motivata, deve essere presentata, a pena di decadenza entro cinque anni dalla data della dichiarazione di in edificabilità dell'area ai sensi del comma 2.

Art. 15 – Compensazione.

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.
2. La richiesta di compensazione dovrà pervenire entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.
3. in casi di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione della somma da versare.

Titolo III - Controlli

Art. 16 – Attività di controllo.

1. Al fine dell'implementazione e della razionalizzazione dell'attività di controllo, l'Ufficio Tributi competente in materia di IMU cura i



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

- collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione fiscale.
2. L'attività di controllo è effettuata con le modalità disciplinate nell'art. 1 comma 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n.° 296 e successive modificazioni e integrazioni.
 3. Per l'attività di verifica e di controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 504/1992.
 4. Il Funzionario Responsabile che – a seguito dell'attività di accertamento effettuata ai sensi dei commi precedenti – accerti un versamento minore rispetto a quello dovuto provvede all'emissione di avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento che prevederà la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso di interesse legale, e delle sanzioni di cui al successivo art. 17.
 5. Non si fa luogo ad avviso di accertamento quando la somma relativa sia inferiore ad € 12,00.
 6. L'avviso di accertamento di cui al comma 4 deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.

Art. 17 – Interessi e Sanzioni .

1. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate con avvisi di liquidazione, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, senza alcuna maggiorazione.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge (in particolare secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 7 del D. Lgs. n.° 472/97 e dell'art. 14 del D. Lgs. n.° 473/1997).
4. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
5. Sull'ammontare dell'imposta non versata è applicata una sanzione pari al 30%.
6. Alla sanzione amministrativa di cui al comma 5 non è applicabile l'istituto della definizione agevolata prevista dagli articoli 16 comma 3 e 17 comma 2 del D. Lgs. 472/1997 né quella prevista dall'art. 14 comma 4 del D. Lgs. n.° 504/1992.
7. L'istituto del ravvedimento operoso – in osservanza dell'art. 6 della legge n.° 212/2000 (Statuto del Contribuente), potrà essere applicato anche in presenza di una comunicazione informatica al contribuente relativa all'esistenza di una violazione;
8. L'obbligo di informativa, previsto nell'articolo menzionato dal comma precedente, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

9. L'esimente per le violazioni meramente formali previste dall'art. 10 comma 3 della legge 212/2000 si intende applicabile solo per violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.

Art. 18 – Modalità di Notificazione.

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. E' ammessa la notificazione dei suddetti atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente che per la qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Art. 19 – Incentivi nei confronti dell'Ufficio Tributi.

1. Ai sensi dell'art. 59 lett. p) del D. Lgs. n.° 446/97 e dell'art. 3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n.° 662 parte del gettito dell'IMU potrà essere destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune e a forme di compensi incentivanti destinati al personale addetto agli uffici tributari del Comune.

Art. 20 – Entrata in Vigore del Regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012.